



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPD019/201

24 agosto 2016

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali

OGGETTO: Reg. CE 889/2008 – art. 5 paragrafo 1 e Allegato II punto 6 – DM 18354/2009 – art. 3, punto 4.

Autorizzazione per la deroga all'uso del rame in agricoltura biologica in Abruzzo per l'anno 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 (Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli);

CONSIDERATO che al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008, tra le altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica, è prevista la possibilità dell'utilizzo del rame nella quantità massima di 6 kg per ettaro;

ATTESO che la normativa comunitaria prevede, per le colture perenni, che gli Stati membri possano autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame per ettaro, a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dei quattro anni precedenti, non superi i 6 kg;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto n. 18354 del 27-11-2009 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le Regioni possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008;

VISTA la nota MiPAAF DG PQAI n. 6561 del 29.01.2016 – deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. Ce n. 889/08);

PRESO ATTO delle richieste di deroga ai limiti di utilizzo del rame, pervenute da parte delle aziende agricole, cooperative ed associazioni di produttori operanti in agricoltura biologica;

CONSIDERATO che con nota prot. n. RA 152650 del 1 luglio 2016, con cui l'Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture della regione Abruzzo, ha concesso la deroga, valida su tutto il territorio regionale e su tutte le colture autorizzate, al superamento del quantitativo di Rame utilizzabile fissato dal Disciplinare di produzione Integrata in 6 Kg./s. attiva/ettaro, a seguito delle istanze ricevute da parte delle aziende agricole che lamentavano problematiche fitosanitarie, in particolare su vite;

PRESO ATTO delle comunicazioni effettuate alle Organizzazioni professionali agricole regionali ai sensi del dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009;

L'Estensore

Dott. Antonio RICCITELLI

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Rocco Antonio ZINNI

RITENUTO alla luce delle esperienze maturate sul territorio della Regione Abruzzo e delle avverse condizioni meteorologiche della primavera-estate 2016, di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 3, comma 4, del decreto n. 18354/2009 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'anno 2016, di consentire il superamento del valore massimo di Kg. 6 per ettaro dell'utilizzo del rame per le colture perenni in agricoltura biologica, purchè la quantità totale nei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti, non superi i 30 Kg. di rame metallo ad ettaro, in conformità al punto 3 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008;


DETERMINA

per quanto esposto in premessa di:

- **ADOTTARE** sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, la deroga per l'uso del rame in agricoltura biologica di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008;
- **AUTORIZZARE** per l'anno 2016, per le colture perenni, la deroga all'impiego del rame dal limite consentito di Kg. 6 per ettaro, secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'allegato II del Reg. CE 889/2008, purchè la quantità totale dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti, non superi i 30 Kg. di rame metallo ad ettaro;
- **TRASMETTERE** il presente atto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle Organizzazioni professionali agricole ed agli Organismi di Certificazione del settore dell'agricoltura biologica operanti in Regione Abruzzo;
- **AUTORIZZARE** la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA: www.regione.abruzzo.it;
- **PUBBLICARE** la presente determinazione sul B.U.R.A.T. con i relativi allegati, ai soli fini notiziali;
- **AUTORIZZARE**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n° 33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";


**Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al
mantenimento di pratiche biologiche ed
ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle
filieri corte e mercati locali**

Dott. Rocco Antonio ZINNI



**Il Dirigente del Servizio Promozione delle
Filieri**

Dott. Franco La Civita



25 AGO. 2016

Si dà atto che in data _____, è stata effettuata ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n° 33, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione: "Amministrazione aperta - Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

**Il Dirigente del Servizio
Promozione delle Filieri**

Dott. Franco LA CIVITA

